



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1346

SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI UN MESE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. FIORENZO BOZZETTI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge del 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 12765 del 17 ottobre 2000, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Fiorenzo Bozzetti, nato a Gussola (CR) il 20 giugno 1956;

VISTA la nota del 17 giugno 2019 (prot. n. 45659 del 18 giugno 2019) con la quale Fideuram S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento presunte irregolarità commesse dal Sig. Fiorenzo Bozzetti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTA la nota del 16 luglio 2019 (prot. n. 52173 di pari data) con la quale Fideuram S.p.A. ha trasmesso a questo Organismo ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 30 settembre 2019 (prot. n. 70244/19), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo dell'Organismo ha contestato al Sig. Fiorenzo Bozzetti le seguenti violazioni del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- articolo 157, comma 1, lett. *f*), per aver tenuto una condotta in grave contrasto con l'ordinato svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria, in quanto idonea a distrarre le risorse finanziarie del cliente verso altre forme di investimento in relazione alle quali il consulente risulta aver avuto un interesse personale e ottenuto un vantaggio economico non riveniente dall'Intermediario;
- articolo 159, comma 7, per aver effettuato operazioni attraverso l'utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela;

RILEVATO che, con note del 17 ottobre 2019 (prot. nn. 75030 e 75033 di pari data) indirizzate all'Ufficio Vigilanza Albo e all'Ufficio Sanzioni Amministrative, il Sig. Fiorenzo Bozzetti ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del note del 18 ottobre 2019 (prot. nn. 75273 e 75292 di pari data), con le quali l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATE le difese del consulente trasmesse con nota del 30 ottobre (Prot. n. 78171 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza - trasmessa alla Parte con nota del 16 marzo 2020 (Prot. n. 15045 di pari data) - con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Fiorenzo Bozzetti, e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal Sig. Fiorenzo Bozzetti con nota del 20 marzo 2020 (Prot. n. 15480 di pari data) in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico del Sig. Fiorenzo Bozzetti la sopracitata violazione del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del TUF, in base alla gravità della violazione e



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;

- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b*), n. 3, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *b*), n. 2 del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari per un periodo da uno a quattro mesi in caso di esercizio di attività incompatibili ai sensi dell'art. 157 lett. *f*) del Regolamento Intermediari (già art. 106, lett. *e*), del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007);
- per la violazione consistente nell'utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti di cui all'art 159, comma 7, del Regolamento Intermediari (già art. 108, comma 7, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007) non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità;
- con riferimento alla gravità delle condotte poste in essere, va rilevato in senso attenuativo dell'illecito che l'attività incompatibile ha avuto natura episodica e che l'utilizzo dei codici di accesso dei clienti, ancorché abbia interessato un numero non esiguo di operazioni e di clienti coinvolti, non ha originato alcun reclamo de parte della clientela che ha confermato all'Intermediario il contenuto delle operazioni concluse;
- con riguardo all'attività professionale complessivamente svolta dal consulente non risulta alcun precedente a suo carico;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni in esame risultano compiute deliberatamente dal Sig. Bozzetti.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

l'adozione nei confronti del Sig. Fiorenzo Bozzetti, nato a Gussola (CR) il 20 giugno 1956, del provvedimento di sospensione per un periodo di un mese dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'articolo 196, comma 1, lettera *c*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata all'interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art. 196, comma 4-bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 21 aprile 2020

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti